

ORIGINALI

Precenzano 1+1
Francesco

27/2/12

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

PSS

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sezione prima civile -

0682

21

Presidente

Consigliere

Cons. rel.

così composta:

dott. Mariangela CECERE

“ Lucio BOCHICCHIO

“ Roberto CIMORELLI-BELFIORE

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

REP. 1014

Armonia alla prenotazione e dattilo per
la sola registrazione delle sentenze
D.P.R. 26-4-1984 n. 131 - art. 69 lett. d) 2

nel procedimento civile di reclamo iscritto al n. 54622 del R.G. per gli affari di
volontaria giurisdizione dell'anno 2010, riservato per la decisione all'udienza
camerale del 9 gennaio 2012 e vertente

TRA

~~_____~~

ricorrente

elett. dom.ta in Roma, Via Valadier 39, presso lo studio del procuratore avv.to
Francesco Precenzano che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto
di citazione introduttivo.

E

COMMISSIONE TERRITORIALE PER LO STATUS DI RIFUGIATO DI
ROMA

contumace

CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI ROMA

OGGETTO: riconoscimento dello status di rifugiato.

CONCLUSIONI

All'udienza camerale del 9 gennaio 2012, il procuratore della parte ha concluso come in atti.

*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


[REDACTED], assumendo di essere cittadina del Bangladesh, ha presentato domanda di protezione internazionale chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Con provvedimento emesso in data 24 luglio 2007 la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Roma ha rigettato l'istanza presentata da **[REDACTED]**, la quale ha quindi chiesto il riesame dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiata.

Con provvedimento emesso in data 22 maggio 2008 e notificato in data 26 marzo 2009 la Commissione ha nuovamente rigettato l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiata.

In data 22 aprile 2009 **[REDACTED]** ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Roma del provvedimento amministrativo del 22 maggio 2008.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 152/010, ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché tardivamente proposto.



Contro il provvedimento del Tribunale di Roma, [REDACTED] ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35, comma 11, del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25.

La Commissione territoriale per il riconoscimento dello "status di rifugiato" di Roma non si è costituita in giudizio dinanzi a questa Corte.

Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.

La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 9 gennaio 2012, all'esito della rituale discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo rilevare che [REDACTED] non risulta essere stata mai ospitata in un centro di accoglienza, e che la stessa ha ricevuto la notifica del provvedimento di rigetto in data 26 marzo 2009. Deriva da ciò che il ricorso proposto dalla [REDACTED] in data 22 aprile 2009 deve ritenersi tempestivo, poiché presentato entro il termine di giorni trenta stabilito dal comma 1 dell'art. 35 d.lgs. n. 25/08 per coloro che non sono ospitati in centri di accoglienza.

Nel merito si osserva che la ricorrente, per provare la veridicità dei fatti sui quali ha fondato la domanda di protezione internazionale, ha prodotto numerosi documenti, tra cui la copia integrale a colori del proprio passaporto, dal quale risulta pure che la stessa è coniugata con [REDACTED], copia integrale del passaporto di costui; il manifesto elettorale di candidatura del proprio marito, con traduzione in italiano; una lettera su carta intestata e autografa del segretario generale del partito politico di appartenenza del marito, con traduzione in italiano; copia del mandato di arresto emesso nei confronti del marito, con traduzione in italiano; copia del permesso di soggiorno e del curriculum vitae.

I documenti prodotti, valutati ~~nel loro insieme~~, costituiscono un valido riscontro di quanto narrato dalla reclamante in ordine alle minacce e alle persecuzioni subite in patria dalla ricorrente a causa dell'attività politica svolta dal marito nel partito Jatiya, per effetto delle quali aveva dovuto abbandonare il proprio lavoro all'Università e successivamente chiudere la propria attività commerciale. Essi permettono, inoltre, di ritenere raggiunta la prova degli atti di persecuzione personale, ed anche della loro attualità risultando - dai più recenti rapporti degli osservatori internazionali - che nel Bangladesh permangono arresti e detenzioni arbitrari, esecuzioni extragiudiziali, ~~il ricorso alla tortura~~, il tutto nel quadro di un generale clima di violenza a causa di scontri tra avverse fazioni politiche. Il che consente di affermare che, in caso di forzato rientro nel paese di origine, la ricorrente potrebbe trovarsi esposta a rischi concreti per la propria ~~incolumità~~ personale.

Sussistono, pertanto, le condizioni per riconoscere alla reclamante ~~_____~~ ~~_____~~ lo status di rifugiata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore dell'erario risultando la reclamante ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera ~~15 aprile 2010~~ del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Roma, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 152/010 del Tribunale Civile di Roma, così provvede:

Riconosce alla reclamante ~~_____~~ lo status di rifugiata;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 25/08;




Condanna la resistente Commissione territoriale per il riconoscimento dello "status di rifugiato" di Roma al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi E. 1.161,00, di cui E. 161,00 per competenze ed E. 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali, disponendo che il pagamento delle stesse sia eseguito a favore dell'erario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2012.

Il Cons. est.



IL PRESIDENTE



Depositato in Cancelleria
oggi - 7 FEB. 2012
IL CANCELLIERE C1
Liana De Robertis

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Liana De Robertis

